

REGOLAMENTO DONAZIONI E CONTRATTI A TITOLO GRATUITO IN FAVORE DEL COMUNE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2025

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’

ART. 2 – FONTI NORMATIVE

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 4 - ISTRUTTORIA

ART. 5 - ACCETTAZIONE E RINUNCIA ALLE PROPOSTE DI LIBERALITA’

ART. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 7 - OBBLIGHI DEL COMUNE

ART. 8 - DONAZIONE PROMISSORIA

ART. 9 - RICONOSCIMENTI

ART. 10 – PUBBLICAZIONE. NORMA DI RINVIO

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’

1. Il presente Regolamento, integrando le disposizioni del Codice Civile e del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), disciplina le donazioni ed i contratti a titolo gratuito in favore del Comune.
2. Le “*donazioni*”, ai sensi dell’articolo 769 del codice civile, sono contratti, con i quali una parte, per puro spirito di liberalità (animus donandi), arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.
3. I “*contratti a titolo gratuito*” sono contratti, con i quali una parte arricchisce un’altra, senza corrispettivo ed in assenza di un puro spirito di liberalità.
4. Il presente Regolamento persegue la finalità di favorire le attribuzioni a titolo gratuito in favore del Comune, in aderenza al principio di trasparenza ed in osservanza delle disposizioni ANAC (Indicazioni 8 aprile 2025).

ART. 2 – FONTI NORMATIVE

1. Il presente Regolamento integra le vigenti disposizioni in materia, previste dal codice civile (articoli 769-809).
2. Il presente Regolamento integra le vigenti disposizioni in materia, previste dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), il quale, all’articolo 8, delinea i seguenti indirizzi generali:
 - a) Piena autonomia contrattuale del Comune anche in materia di contratti a titolo gratuito, fatti salvi i divieti espressamente previsti dal D. Lgs. n. 36/2023 e dalle altre disposizioni di legge.
 - b) Le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione.
 - c) Il Comune può ricevere, mediante donazione, beni o prestazioni rispondenti all’interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Le donazioni ed i contratti a titolo gratuito, in favore del Comune, possono consistere:
 - Nell’attribuzione di una somma di denaro, della proprietà (od altro diritto) di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili senza vincoli od oneri particolari;
 - Nell’attribuzione di una somma di denaro, della proprietà (od altro diritto) di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili con uno scopo e/o condizioni predeterminate;
 - Nell’assunzione di un’obbligazione di fare (promessa), in favore del Comune ed a carico del soggetto promittente, avente per oggetto la prestazione di una fornitura, di un servizio, di un lavoro. A tal riguardo, restano fermi i limiti previsti dall’indicato articolo 8, comma 2°, del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Restano disciplinati esclusivamente dal Codice Civile e dalle altre norme di legge gli atti di liberalità “*mortis causa*”.
3. Il soggetto, che intende effettuare una donazione o prestazione gratuita in favore del Comune, deve presentare una formale proposta, dal medesimo sottoscritta, nella quale dovrà essere specificato quanto segue:

- la precisa descrizione del bene, del diritto o della prestazione (anche futura), che si intende donare o conferire a titolo gratuito.
- la dichiarazione che il bene è di esclusiva proprietà del donante o soggetto conferente a titolo gratuito;
- la dichiarazione del donante, ai sensi dell'articolo 783 del Codice Civile, che attesti la modicità o meno del valore del bene, anche in considerazione delle condizioni economiche del donante medesimo;
- eventuali vincoli di destinazione dei beni/diritti, oggetto di donazione o di contratto a titolo gratuito.
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 (c.d. GDPR);

4. La donazione o il contratto a titolo gratuito può realizzarsi per iniziativa spontanea del disponente, ovvero per sollecitazione della Giunta, rivolta alla cittadinanza, finalizzata all'acquisizione di risorse. In tal caso, in esecuzione di volontà espressamente manifestata dalla Giunta, viene predisposto, da parte del Dirigente/Responsabile del Settore interessato, uno specifico avviso. Tale avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune, oltre che nella sezione "Trasparenza", per quindici giorni consecutivi ed, eventualmente, inviato ai soggetti potenzialmente interessati. L'avviso deve espressamente specificare gli eventuali criteri di accettazione nel caso in cui siano presentate più proposte di donazione/erogazioni a titolo gratuito.

ART. 4 - ISTRUTTORIA

1. L'istruttoria del procedimento, a seguito di proposta di donazione o di risposta all'avviso, è effettuata dall'Ufficio di Segreteria, che si avvale degli altri Uffici.
2. L'Ufficio dovrà verificare:
 - la completezza e correttezza dei dati riportati nell'istanza o nella risposta all'avviso;
 - la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa civilistica e dalle norme del presente regolamento;
 - l'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale in capo al proponente, ai sensi della vigente normativa in materia;
 - l'assenza di cause ostative di qualsiasi genere;
 - la "modicità" della donazione o della prestazione gratuita, ai sensi dell'articolo 783 del codice civile (*"La donazione di modico valore, che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante"*).
3. L'Ufficio conclude l'istruttoria con una specifica relazione.

ART. 5 - ACCETTAZIONE E RINUNCIA ALLE PROPOSTE DI LIBERALITA'

1. L'accettazione delle proposte di liberalità (donazioni o contratti a titolo gratuito) è di competenza del Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, comma 2°, lettera "1", del D. Lgs. n. 267/2000, in caso di beni immobili. In tutti i restanti casi, è competente la Giunta Comunale.
2. Il Comune può motivatamente rinunciare all'accettazione della donazione o della proposta di contratto a titolo gratuito.

3. Il Comune accetta le donazioni “*modali*”¹, a condizione che le finalità indicate dal donante non contrastino con le proprie finalità istituzionali. In tal caso, il Consiglio o la Giunta, disponendo l'accettazione, stabilisce i criteri e le direttive per l'adempimento degli oneri dichiarati dal donante nell'atto di donazione, nel limite delle norme di legge e regolamentari, che regolano l'azione della Pubblica Amministrazione.

ART. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO

1. La stipula del contratto di donazione (o a titolo gratuito), laddove necessaria, è di competenza del Responsabile d'Area competente per materia, a norma dell'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune s'impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall'accettazione di donazioni modali.
2. Nell'utilizzo delle somme di denaro ricevute, il Comune è tenuto a rispettare le norme di legge e regolamentari, che disciplinano l'attività finanziata e, in generale, tutte quelle che regolano l'azione della Pubblica Amministrazione.
3. Il Comune, con cadenza annuale, redige un prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute e pubblica il medesimo *sul sito istituzionale dell'ente e nella sottosezione “Altri contenuti” – “Dati ulteriori” della sezione “Amministrazione Trasparente”, provvedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.*
4. Il Comune garantisce il rispetto dell'anonimato del donante qualora il medesimo ne abbia fatta specifica richiesta nella proposta di donazione o di prestazioni gratuite.

ART. 8 - DONAZIONE PROMISSORIA

1. La donazione “*promissoria*” consiste nell'assunzione di un'obbligazione di fare, in capo al donante (ed in favore del Comune), e può avere come oggetto:
 - a. la prestazione di una fornitura strumentale all'attività del Comune o alla collettività;
 - b. la prestazione di un servizio strumentale all'attività del Comune o alla collettività;
 - c. la prestazione di lavori da eseguirsi su immobili, suoli o terreni nella disponibilità del Comune.
2. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo, espressamente designato dal donante medesimo.
3. La donazione si perfeziona con la stipulazione di un accordo, tra donante e Comune che, a presidio degli interessi pubblici tutelati dal Comune, deve prevedere:
 - a) che l'esecuzione della fornitura, del servizio, dei lavori sia svolta da soggetto:
 - in possesso di adeguata capacità tecnica, secondo valutazione dell'Ente e nel rispetto delle normative tecniche di settore;
 - osservante le norme in materia di sicurezza sul lavoro;
 - dotato di copertura assicurativa per l'attività oggetto della prestazione;
 - b) un regime di responsabilità del donante e del soggetto, cui eventualmente il donante ha affidato

¹ La **donazione modale** è un contratto di donazione gravato da un *modus*, cioè da un onere a carico del donatario che, però, non è tenuto al suo adempimento oltre i limiti del valore della cosa donata. Il *modus* rappresenta infatti, il mezzo mediante il quale acquistano rilevanza i motivi.

l'esecuzione delle prestazioni promesse, tale da tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento per danni a terzi o al Comune;

- c) l'estraneità del Comune rispetto ad eventuali controversie, che dovessero sorgere tra il donante e i propri dipendenti o tra il soggetto qualificato utilizzato e il relativo personale impiegato;
- d) il divieto di cessione dell'accordo;
- e) la durata e l'indicazione specifica delle cause di risoluzione e di eventuali penali che il Comune si riserva di far valere, per ragioni d'interesse pubblico.

ART. 9 - RICONOSCIMENTI

1. Il Comune può procedere a riconoscimenti a valenza morale nei confronti degli autori di atti di liberalità. Il riconoscimento attribuito al donante, impresa commerciale, non deve determinare un ritorno d'immagine, tale da assumere la consistenza di una sponsorizzazione.

ART. 10 – PUBBLICAZIONE. NORMA DI RINVIO

1. Il presente Regolamento viene pubblicato nell'Albo Pretorio, oltre che nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Atti generali".
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, compresi gli aspetti fiscali, si applicano le norme in materia di atti di liberalità contenute nel Codice Civile e nelle altre norme di Legge.
3. Le disposizioni del presente Regolamento sono da intendersi automaticamente modificate qualora intervengano novità introdotte da fonti normative primarie.